

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DI GRIGNO

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e sede sociale

E' costituita a norma dell'articolo 36 del codice civile un'associazione denominata ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DI GRIGNO, con sede sociale in Grigno.

L'associazione può aderire con delibera da adottarsi dall'assemblea generale ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 2

Scopi

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante nelle acque in gestione dell'associazione.

A tal fine l'associazione si occuperà di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti; di una adeguata

sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione in armonia con gli interessi provinciali, regionali e nazionali, entro i limiti e nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca; di svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

La gestione delle acque in concessione potrà essere effettuata anche attraverso sezioni minori che dovranno provvedere secondo le direttive dell'associazione concessionaria, unica responsabile nei confronti dell'amministrazione provinciale:

- a) alla gestione dell'acquicoltura per le zone limitate secondo le indicazioni della carta ittica;
- b) alla riscossione delle quote di cui al punto precedente;
- c) alla emissione dei permessi di pesca temporanei anche limitatamente a una sola parte dell'area di concessione;
- d) ad effettuare attività promozionali e sportive.

Articolo 3

Soci

Hanno diritto a far parte dell'associazione tutti i pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza rilasciata dalla competente autorità, che abbiano residenza anagrafica da almeno un anno nel comune di Grigno.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

Articolo 4

Esclusione

Non possono far parte dell'associazione coloro che:

1. esercitano la pesca come attività professionale;
2. esercitano la pesca a scopo di lucro;
3. siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca.

Articolo 5

Tipi di soci

I soci sono ordinari o aggregati.

Sono soci ordinari i pescatori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che risultano iscritti e che sono in regola col pagamento della quota associativa.

Sono soci aggregati i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci aggregati possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

Articolo 6

Votazioni

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per ogni altra delibera che l'assemblea si troverà ad assumere.

Articolo 7

Tesseramento

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a far parte, una quota associativa annua nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea.

La quota associativa deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno. Il socio che per qualsiasi ragione entro tale data non avrà provveduto al suddetto versamento non avrà diritto a partecipare all'attività dell'associazione fin tanto che non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte (e salvo verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli eredi) e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 8

Perdita qualità di socio

La qualità di socio si intende acquisita a tempo indeterminato e si perde per:

- 1) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- 2) decesso;
- 3) recesso volontario;
- 4) indegnità dichiarata dal collegio dei probiviri;
- 5) il mancato pagamento della quota associativa annuale, come determinata dagli organi dell'associazione, nonostante diffida scritta.

Articolo 9

Recesso da socio

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con preavviso di 15 giorni, presentando comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio della

stessa ne ha diritto al rimborso della quota associativa.

Articolo 10

Sanzioni

Tutti i soci nonché i pescatori ospiti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, ad attenersi al regolamento di pesca ed alle disposizioni di volta in volta assunte dagli organi preposti. Si impegnano pure a prestare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

In caso di comportamento difforme, il consiglio direttivo con decisione motivata può adottare, a seconda della gravità, nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma i seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) annotazione scritta;
- 3) ritiro a tempo determinato o indeterminato del permesso di pesca;
- 4) espulsione.

Il permesso ritirato rimane depositato presso la sede sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento. Il socio sorpreso ad esercitare la

pesca nel periodo del ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo del permesso del concessionario.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Entro i 15 giorni successivi il collegio dei probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.

Articolo 11

Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente dell'associazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il collegio dei probiviri.

Articolo 12

Cariche sociali

I componenti degli organi dell'associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari dell'associazione.

La carica di consigliere, proboviro e revisore dei conti è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni aventi le medesime finalità.

La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette associazioni o da enti aventi compiti di vigilanza e tutela della pesca.

Articolo 13

Compiti dell'assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione cui spetta di stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'associazione; è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse e che siano in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'articolo 7.

Ciascun socio potrà rappresentare al massimo un altro socio, purché munito di regolare delega scritta.

Articolo 14

Altri compiti dell'assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti:

1. la nomina del consiglio direttivo;
2. la nomina del collegio dei revisori dei conti;
3. la nomina del collegio dei probiviri;
4. stabilire, su proposta del consiglio direttivo, la misura della quota associativa dovuta da ciascun socio;
5. l'approvazione del bilancio preventivo nonché di quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
6. l'approvazione dell'operato del consiglio direttivo;
7. la coazione di consorzi con altre associazioni di pescatori sportivi locali;
8. l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto sociale, che potranno essere avanzate anche da singoli o da gruppi di soci al consiglio direttivo;
9. lo scioglimento dell'associazione secondo le modalità stabilite dall'art. 33.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'associazione, su delibera del consiglio direttivo una volta all'anno entro il 31 gennaio

per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'assolvimento degli altri compiti fissati dal presente statuto e dalle disposizioni di legge, mediante avviso affisso all'albo presso la sede dell'associazione, presso l'albo comunale, nonché mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano avente diffusione locale. Tutte le predette formalità devono essere adempiute almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

L'assemblea è convocata altresì in via straordinaria ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando un quinto dei soci lo richieda.

L'assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli articoli 17 - ultimo comma - 20 - ultimo comma - 30 secondo comma - 23 - ultimo comma dello statuto.

Articolo 16

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o

temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio, ovvero dal membro più anziano di età.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea provvede ad eleggere un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere, assieme al presidente, il verbale finale.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente, in proprio o per delega almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti per delega o in proprio.

Le delibere dell'assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto o dalla legge.

L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno dieci soci e presentate al presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano a meno che un quarto degli aventi diritto al voto presenti in assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto.

Della discussione e delle decisioni adottate sarà redatto apposito processo verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e da due scrutatori delegati dall'assemblea stessa.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo processo verbale.

Articolo 17

Consiglio direttivo - Nomina e durata

Il consiglio direttivo è costituito da 11 (undici) componenti eletti tra i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Tra questi il presidente è nominato dall'assemblea, mentre cinque membri sono nominati

dai soci di Grigno e relative frazioni, ed altri cinque dai soci di Tezze e frazioni di quest'ultimo centro.

I soci dei due centri di Grigno e Tezze votano in assemblea separatamente; ogni centro per la nomina dei propri cinque rappresentanti.

Se il presidente appartiene a Grigno il vicepresidente dovrà essere nominato da parte del consiglio direttivo fra i componenti appartenenti a Tezze e viceversa.

Il consiglio direttivo resta in carica per 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, alla prima riunione successiva si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, rispettando il principio di rappresentanza di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora non sia possibile la sostituzione, si procede all'integrazione del membro (o dei membri) da sostituire mediante elezioni parziali nel rispetto del principio suaccennato.

Qualora per dimissioni, decesso o decadenza il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato nel primo comma del presente articolo, il

presidente uscente dovrà convocare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento un'assemblea straordinaria per il rinnovo del consiglio fermo restando che sino alla reintegrazione dell'organo restano in carica i consiglieri precedenti, che si devono occupare della gestione ordinaria dell'associazione. La convocazione è fatta dal presidente uscente, o in difetto dal presidente del collegio dei probiviri.

Articolo 18

Funzionamento del consiglio direttivo

I nuovi eletti devono riunirsi entro 8 giorni dalla avvenuta assemblea, su comunicazione del presidente uscente o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione del consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il consiglio direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del vicepresidente, del segretario e del cassiere.

Il segretario ed il cassiere possono essere nominati anche tra soci non facenti parte del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando in essa intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le convocazioni per le riunioni del consiglio devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare cui i consiglieri devono strettamente attenersi.

La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente indirizzata per iscritto al presidente che provvederà in merito.

Il consiglio è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Della riunione del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dello stesso potrà essere presa visione in ogni momento da tutti i soci dell'associazione.

Art. 19

Decadenza dei consiglieri

I consiglieri che mancano ingiustificatamente a 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo sono dichiarati decaduti dal consiglio direttivo stesso.

Articolo 20

Compiti del consiglio direttivo

Al consiglio direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'associazione nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'assemblea a norma del presente statuto e della legge.

In particolare spetta al consiglio direttivo:

- a) l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati, nonché la determinazione della relativa retribuzione;
- b) l'eventuale nomina di guardapesca volontari;
- c) la decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;

- d) l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci e dei pescatori ospiti a norma dell'articolo 10;
- e) stabilire il costo dei permessi di pesca;
- f) il convenzionamento di nuove acque;
- g) il piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti;
- h) la stesura del regolamento interno di pesca annuale;
- i) la predisposizione e deliberazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione;
- l) la presentazione all'assemblea di eventuali proposte di modifica dello statuto.

Il consiglio direttivo, può, in caso di urgenza, adottare decisioni spettanti all'assemblea; in tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere convocata in via straordinaria entro trenta giorni e la decisione assunta dal consiglio dovrà essere ratificata a maggioranza.

Articolo 21

Deliberazioni urgenti

In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio direttivo potranno essere assunte da un comitato ristretto composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dall'eventuale

responsabile del settore; le decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 22

Presidente

Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell'associazione; ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito dal vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di carica del consiglio.

Articolo 23

Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea nomina ogni quattro anni un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro il terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo.

I revisori dei conti possono essere rieletti.

Il collegio dei revisori dei conti si raduna almeno due volte all'anno; delle riunioni viene redatto un verbale che sarà iscritto in apposito libro e firmato dagli intervenuti.

I revisori dei conti possono partecipare, previo invito, alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

Il caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative devono chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 24

Collegio dei probiviri

L'assemblea generale nomina ogni 4 anni il collegio dei probiviri formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro il terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo.

I componenti del collegio dei probiviri possono essere rieletti.

Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il presidente.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci relativamente al rapporto associativo e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno devolute a detti probiviri i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile da adottarsi previa audizione della parti.

Spetta altresì al collegio dei probiviri l'interpretazione autentica dello statuto.

Articolo 25

Segretario e cassiere

Spetta al segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza, all'ordinamento e alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'associazione, previo benestare del presidente.

E' compito del cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere ai

ricevimento ed al pagamento delle fatture, nonché al versamento del premio di assicurazione dei soci e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'associazione.

Una medesima persona può svolgere contemporaneamente le funzioni di segretario e di cassiere.

Articolo 26

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 27

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota sociale e permessi d'ospite;

b) da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare le disponibilità di bilancio.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né esigere la restituzione della quota associativa versata in caso di scioglimento per qualunque causa del rapporto associativo.

Articolo 28

Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio

direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Inoltre deve essere messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del collegio dei revisori dei conti.

Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione, le altre devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e controfirmate dal presidente.

Le spese postelegrafoniche, di viaggio per semine ed altre di analoga natura possono essere rimborsate previa sottoscrizione del presidente o del vicepresidente. Le note spese del presidente devono essere firmate dal vicepresidente.

Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio, se autorizzato, è previsto un rimborso spese stabilito dal consiglio direttivo.

Articolo 29

Vigilanza

L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione composto da guardapesca anche volontari.

I guardapesca vengono nominati dal consiglio direttivo.

Il guardapesca tiene un diario controllabile dal presidente dell'associazione sulle ispezioni effettuate con le località e i giorni dei controlli; senza riguardo a persone, lo stesso deve notificare al consiglio direttivo ogni constatazione meritevole di venir portata a conoscenza dello stesso.

Il guardapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere sarà sottoposto dal consiglio direttivo a procedimento disciplinare e, se ne viene accertata la colpevolezza, immediatamente rimosso dall'incarico e, se socio, espulso dall'associazione. Spetta al consiglio direttivo fissarne i compensi o stabilire i criteri di rimborso delle spese sostenute.

Articolo 30

Elezioni a scrutinio

Gli organi collegiali dell'associazione vengono rieletti ogni quattro anni.

Nel caso di eventuali dimissioni del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti o del

collegio dei probiviri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, il presidente dell'associazione, o in difetto il presidente del collegio dei probiviri, deve convocare l'assemblea dei soci per le elezioni dell'organo dimissionario entro trenta giorni dalla data delle dimissioni.

Prima dello scadere del mandato conferito al consiglio direttivo devono essere indette le elezioni per la designazione dei nuovi rappresentanti.

A tal fine l'assemblea nominerà un presidente, un segretario e due scrutatori.

Le schede saranno distribuite al momento delle votazioni. Ogni socio potrà votare per un massimo di cinque nominativi. Lo spoglio delle schede verrà effettuato al termine della votazione della quale verrà redatto un verbale sottoscritto dal presidente, segretario e scrutatori, che verrà conservato presso la sede dell'associazione assieme alle schede votate.

Avverso l'operato del seggio elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al collegio dei probiviri, entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute elezioni.

Candidati

Le candidature individuali o eventuali liste devono pervenire al consiglio direttivo entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello delle votazioni.

Le candidature individuali per essere valide devono essere sottoscritte da un numero minimo di cinque soci e le liste da un numero minimo di 10 soci.

Ogni candidato deve apporre la propria firma di accettazione al lato del proprio nominativo.

Le liste devono essere composte da un numero di candidati non inferiori a due e non superiore a dieci.

I presentatori ed i candidati non possono né sottoscrivere né candidare in altra lista.

Articolo 32

Seggi elettorali

Ogni elettore potrà votare per un massimo di cinque nominativi pena la nullità della scheda, segnando a fianco dei candidati prescelti una crocetta.

E' facoltà dell'elettore aggiungere altri nominativi nello spazio appositamente riservato

sulla scheda, ma comunque un numero non superiore a cinque.

Avverso l'operato del seggio elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al collegio dei probiviri uscente entro cinque giorni dalle avvenute elezioni.

Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte del collegio dei probiviri.

Articolo 33

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci.

Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34

Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

Grigno, 28 giugno 1998

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Carlo Me".

1